



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E PER L'ACCESSO
AGEVOLATO AI SERVIZI SOCIALI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 15/10/2009
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 10/02/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SOCIALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, tenendo conto delle priorità del Piano di Zona, nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali :

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che possano provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- tutelare i minori, favorendone la permanenza in famiglia;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- tutelare le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico;
- promuovere il benessere psicofisico, l'inserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà o diversamente abili, prevenire e contrastare forme di discriminazione;
- favorire l'integrazione degli stranieri;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani finalizzati, se possibile, al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 241 del 07.08.1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso a documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) il Comune, tenuto conto della vigente normativa di Stato, della Regione Lombardia e dello Statuto Comunale, con il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- l'attribuzione di vantaggi economici di tipo preventivo, di sostegno e riparatori;
- l'erogazione di prestazioni e servizi residenziali e non, nonché la definizione dei criteri del concorso degli utenti al costo degli stessi.

ART. 3 - IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DEL COMUNE

La gestione operativa delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale di cui alla normativa vigente è affidata al servizio sociale insediato presso la sede municipale.

ART. 4 - COMPITI GESTIONALI

Tutti gli atti gestionali in materia spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Egli assicura che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali.

ART. 5 - ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.130 e s.m.i. in applicazione del Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Ai fini della concessione di riduzioni, la validità dell'attestazione ISEE decorre dalla data di presentazione della stessa al servizio socio-assistenziale, ed avrà effetto fino alla scadenza stabilita nel documento (12 mesi dal rilascio), salvo che venga richiesta dal servizio o presentata dall'utente una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) unitamente alla relativa nuova attestazione ISEE; ciò a seguito modifiche sostanziali delle condizioni indicate dalla precedente DSU.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE viene applicata automaticamente la tariffa massima del servizio richiesto.

ART. 6 - DEFINIZIONE FASCE ED ALIQUOTE

E' di competenza della Giunta Comunale aggiornare periodicamente fasce, aliquote e tariffe relative ai servizi oggetto del presente Regolamento.

CAPO II - INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

ART. 7 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione sono:

- i cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune;
- gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato d'appartenenza.

ART. 8 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- inesistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, provvedano a garantire il minimo vitale;
- disoccupazione stabile;
- condizioni sociali o familiari;
- reddito accertabile;
- richieste non ripetute né abitudinarie.

ART. 9 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.

Le segnalazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico possono essere fatte dall'interessato o da persone fisiche o Enti pubblici e privati, associazioni, in forma scritta, al Servizio Sociale.

L'Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o del soggetto segnalante. Nel caso quest'ultimo ritenga opportuno non essere indicato alla persona in stato di bisogno, dovrà spiegarne per iscritto il motivo; in questo caso l'Assistente Sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

ART. 10 - MOTIVI D'ESCLUSIONE.

Non sono ammessi al contributo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- reddito superiore al minimo vitale;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 del codice civile modificato dall'art.163 della legge 151/75) che, di fatto, vi devono provvedere;
- disoccupazione stabile ingiustificata;
- presenza di interventi significativi e continuativi operati da altri soggetti pubblici o privati.

L'Amministrazione Comunale convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi. Nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, li informa dei rispettivi obblighi di legge e richiede al soggetto interessato all'intervento di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo, tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati. A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al proprio interno la ripartizione degli oneri.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL "MINIMO VITALE"

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di indipendenza e decoro in ordine particolarmente ad alimentazione, abbigliamento, igiene, sanità e vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno la soglia di "minimo vitale" è rapportata all'importo della "pensione minima INPS da lavoro dipendente" (allegato 1), come base riferita a nucleo familiare formato da un

solo componente, maggiorandolo per ogni ulteriore componente in funzione del corrispondente valore della Scala Parametrica.

La tabella di riferimento dei livelli di minimo vitale è aggiornata annualmente in base alla pensione INPS, con atto del Responsabile del Servizio.

ART. 12 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.

La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art. 433 Codice Civile) su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale del Comune, allegando ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

L'istruttoria della domanda, in base alle circostanze, dovrà essere promossa dal Servizio Sociale del Comune.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 30 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende respinta.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di ulteriori informazioni, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute utili reperite anche tramite la Vigilanza Urbana o altri Uffici.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento.

ART. 13 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La concessione di benefici economici in favore di persone fisiche è subordinata all'esito dell'indagine effettuata in fase d'istruttoria da parte del competente Servizio Sociale Comunale. La relazione dell'Assistente Sociale deve contenere il progetto sociale, la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare dell'importo, la tipologia, le modalità di erogazione e la durata del contributo. L'ammissione al contributo avviene con Deliberazione della Giunta Comunale nei tempi previsti dal presente regolamento.

L'ammissione o il diniego dovranno essere formulati per iscritto e notificati al richiedente che, in caso di diniego o di concessione ritenuta inadeguata, può formulare entro dieci giorni dalla notifica le sue controdeduzioni alla Giunta Comunale. Esaminate le stesse, la Giunta Comunale darà riscontro entro venti giorni.

ART. 14 - TIPOLOGIA E DURATA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

a) integrativi

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale".

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio.

b) straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati;
- per copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il Servizio Sociale Comunale, qualora si verificano situazioni per cui si renda opportuno sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici non di natura finanziaria, valuterà le modalità di erogazione dei contributi stessi che potrà avvenire attraverso:

- pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto, ecc.;
- esonero totale o parziale o pagamento totale o parziale della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa, rette asilo nido e scuola materna, trasporti ecc.);
- pagamento di tasse comunali.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte dal responsabile del servizio liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

L'ausilio economico avente carattere straordinario potrà essere ripetuto nello stesso esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

CAPO III - SERVIZI E INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

Sezione A – INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI

ART. 15-. DESTINATARI.

Il Comune ha l'obbligo di garantire al minore il diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica.

Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, il Comune attiva interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare, e ne sostiene gli oneri.

ART. 16 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

Il Comune interviene a favore dei minori mediante il pagamento di rette residenziali, l'erogazione di contributi per l'affidamento familiare, l'attivazione di servizi educativi sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.

ART. 17 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare, disposto a favore di minori, avviene sulla base di un progetto definito dai servizi sociali territoriali competenti; esso può essere consensuale (disposto dall'Ente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) o disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile.

Alla famiglia affidataria è corrisposto, quale indennità di rimborso per spese di mantenimento del minore, un contributo economico, erogato mensilmente; tale contributo non è rapportato né alla situazione del nucleo d'origine né a quella della famiglia affidataria. L'entità del contributo è fissata da apposito regolamento per la concessione del titolo sociale approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e disciplinato da apposito bando annuale. L'erogazione del titolo sociale è incompatibile con il ricovero in struttura residenziale per minori.

ART. 18 - RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'inserimento del minore in struttura è determinato da:

- segnalazione e proposta dei Servizi Territoriali competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso di cui viene data notizia al Giudice Tutelare;
- provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni – Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposte dei Servizi Sociali.

Nel primo caso l'intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è assunto dall'Autorità Giudiziaria e rientra nelle funzioni previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 2004 n. 34.

In entrambi i casi, l'assunzione dell'onere della retta è a carico del Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno la residenza.

Gli interventi relativi ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sono conferiti mediante contratto di servizio all'Azienda Consortile Retesalute la quale provvede a garantire gli interventi specialistici necessari.

Nei casi di emergenza e necessità di allontanamento immediato del minore dalla sua famiglia, il Comune deve provvedere mediante il Servizio di Pronto Intervento Minori presso strutture convenzionate con l'Azienda Consortile Retesalute.

L'onere economico è assunto dalla Gestione Associata per i primi 30 giorni. Successivamente è posto a carico del Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno la residenza .

Sezione B - SERVIZI A SOSTEGNO DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA

ART. 19 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

L'assistenza domiciliare minori è un servizio preventivo che ha come obiettivo primario di consentire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, offrendo un supporto per favorire la crescita educativa e sociale del minore insieme alla sua famiglia, sostenendola in particolari momenti di difficoltà nella gestione genitoriale.

Tale intervento è attivato direttamente dall'Assistente Sociale Comunale dietro diretta rilevazione del bisogno, su segnalazione delle scuole, dei servizi specialistici e su disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile o su richiesta della famiglia stessa.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile Retesalute che provvede, nel rispetto del contratto di servizio e del relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi.

Tale servizio potrà essere effettuato anche nell'ambito scolastico previa stesura di un progetto specifico condiviso dalla scuola.

Il servizio è erogato a titolo gratuito.

ART. 20 - PERCORSI EDUCATIVI, FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO

I pre-adolescenti ed adolescenti diversamente abili o con lievi deficit e disarmonie emotivo/affettive vengono presi in carico dall'Assistente Sociale e segnalati ai servizi territoriali o provinciali competenti. I servizi suddetti elaborano un progetto che prevede l'inserimento in uno dei seguenti percorsi : formativo - educativo, professionale e di orientamento, lavorativo - occupazionale, post-formativo con proposte di lavoro guidato.

Il progetto dell'intervento è condiviso con la famiglia.

La retta è interamente a carico del Comune.

ART. 21 - CENTRO POMERIDIANO

Questo servizio consente lo svolgimento di attività di sostegno scolastico e di aggregazione per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

E' svolto da educatori, ai quali possono essere affiancati volontari.

Vi accedono, previa iscrizione, gli alunni residenti a Cernusco. Possono accedervi anche alunni non residenti, ma frequentanti la scuola primaria "G. Rodari".

Il servizio è erogato a titolo gratuito.

CAPO IV - SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI O IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ

ART. 22 - ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il servizio di assistenza educativa ha il compito di offrire assistenza scolastica e supporto educativo per favorire il percorso di integrazione scolastica e di autonomia e per meglio qualificare l'offerta educativa e didattica a favore di alunni diversamente abili. Non sostituisce l'intervento dell'insegnante di sostegno, ma lo integra con specifiche competenze educative e assistenziali.

I destinatari sono gli alunni residenti nel Comune che frequentano scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado per i quali gli enti preposti abbiano

prodotto una certificazione, ai sensi della normativa vigente, con indicazione della necessità di personale educativo di sostegno.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile Retesalute che provvede, nel rispetto del contratto di servizio e del relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi.

Si attiva su richiesta scritta del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza dell'alunno o dei servizi specialistici. Tale richiesta è comunicata alla famiglia che è chiamata a condividere l'intervento.

Il Comune accoglie e valuta le domande e, con riferimento al progetto educativo personalizzato (PEI), formula il piano d'intervento.

Il servizio è erogato a titolo gratuito.

ART. 23 - FREQUENZA AI CENTRI DIURNI PER DISABILI

Il Comune accoglie le domande di inserimento ai Centri diurni per disabili, le trasmette agli Enti competenti e concorre, mediante l'Assistente Sociale, alla valutazione e al progetto di inserimento, tiene monitorato l'inserimento, raccordandosi con il coordinatore del Centro e con la famiglia.

Comune e famiglia partecipano economicamente, nella misura indicata dall'Assemblea dei Sindaci, alla quota mensile di frequenza.

ART. 24 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio ha lo scopo di fornire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione, disagio.

Al servizio sono demandate le seguenti prestazioni:

cura della persona e dell'abitazione;

preparazione dei pasti;

prestazioni di lavanderia;

disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione pratiche ecc.)

promozione della socializzazione e dell'autonomia;

azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;

quant'altro si convenga necessario tra gli operatori, l'assistente sociale, il coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile Retesalute che provvede, nel rispetto del contratto di servizio e del relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi disposti, con un piano assistenziale individualizzato, dal servizio comunale.

L'attivazione del servizio avviene dietro istanza dell'utente e tiene conto delle risorse familiari ed economiche dell'interessato. Può cessare con rinuncia scritta del richiedente o su proposta dell'Assistente Sociale qualora:

- venga meno il rispetto nei confronti dell'Assistente Domiciliare;
- l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio, senza aver preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;
- l'utente non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo un primo sollecito scritto.

Le tariffe orarie sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

L'utente partecipa al costo del servizio in base alla tabella dell'allegato 2.

ART. 25 - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o un servizio socio-occupazionale di personale disabile attraverso l'attivazione del Servizio di Collocamento Disabili della Provincia di Lecco. L'Assistente Sociale provvede alla trasmissione della documentazione al servizio succitato che valuterà la possibile ammissione in base ai criteri previsti dalla normativa.

ART. 26 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO

Sono svolti dal Servizio Fasce deboli della Provincia di Lecco e hanno la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo delle cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro (generalmente persone tossicodipendenti, alcooldipendenti, a rischio o in stato di emarginazione sociale, affette da patologie psichiche, soggette a provvedimenti giudiziari) e gli interventi propedeutici o alternativi ad esso.

L'Assistente Sociale formula la domanda di iscrizione al succitato servizio, corredandola da apposita relazione.

ART. 27 - SERVIZIO DI TRASPORTO

Il Comune, avvalendosi di mezzi propri e/o di convenzioni con associazioni del terzo settore, organizza e/o sostiene economicamente servizi di trasporto per persone diversamente abili o in condizioni di fragilità che si recano presso centri diurni, cooperative, scuole, strutture specialistiche.

La tariffa del servizio e l'eventuale partecipazione al costo da parte dell'utente sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

CAPO V - SERVIZI E INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Sezione A - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE

ART. 28 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di persone anziane o disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Cernusco Lombardone e ospiti di strutture residenziali, che non risultino in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ospitalità giornaliera.

Tale intervento è concesso qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli, esaminati in modo separato e preventivo all'inserimento in struttura residenziale, non consentano la copertura integrale della quota giornaliera a carico dell'assistito.

Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata, di cui al Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni e integrazioni, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica.

ART. 29 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERVENTO

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela, da un membro del nucleo familiare, sull'apposito modello predisposto dal Servizio Sociale. In caso di accertata incapacità dell'assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca e viene erogato mediante la liquidazione degli importi relativi dietro presentazione di regolare fattura da parte della struttura ospitante o tramite contribuzione ai tenuti agli alimenti.

Sono a corredo della domanda:

- relazione dell'Assistente Sociale attestante la necessità del ricovero;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica.

ART. 30 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento la cui situazione economica sia sufficiente ad assicurare il pagamento della retta di ricovero.

Qualora il ricoverando sia proprietario di abitazione la richiesta non verrà presa in considerazione, fatto salvo che sia in comproprietà e abitata dallo stesso comproprietario.

Qualora il ricoverando sia solo e proprietario di abitazione potrà concordare con l'Amministrazione Comunale forme di garanzia nelle modalità previste dal Codice Civile:

- a) contratto di rendita vitalizia, ex art.1872 e ss. del Codice Civile, contro cessione d'immobile a favore dell'Amministrazione. La presente soluzione verrà adottata solo quando l'immobile rivesta particolare interesse, per l'Amministrazione stessa, sotto il profilo patrimoniale
- b) Dichiarazione privata di debito, atta a garantire il comune del diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art.498 C.C. Tale dichiarazione dovrà essere redatta nelle forme di legge;
- c) Donazione, ex art.769 C.C..
- d) Ipoteca volontaria, ex art.2821 e ss.C.C., mediante la quale l'Amministrazione limita il potere dispositivo sull'immobile.

Quanto previsto alla lettere a,b,c,d, dovrà essere formalizzato e legalizzato; dovrà, inoltre essere certificato da un medico e/o nell'esercizio delle sue funzioni, da un notaio, il pieno possesso delle capacità di intendere e volere del sottoscrittore.

ART. 31 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE RISTRETTO E DI NUCLEO FAMILIARE DEI FIGLI

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva situazione economica degli utenti, nel rispetto della normativa del codice civile e ai sensi dell'art.3,

comma 2 del DLGS n.109/98, DLG 130/2000 e del DPCM n. 242/2000, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli.

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal richiedente, dal coniuge o, in sua assenza, dai genitori, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell'utente ai fini IRPEF. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o divorzio.

I nuclei familiari dei figli, considerati ai fini della quantificazione dell'eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore ed i relativi familiari a carico ai fini IRPEF. Solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli, tra i nuclei familiari convenzionali collegati rientrano quelle di cui fanno parte i fratelli le sorelle.

ART. 32 - CRITERI DI RIVALSA.

Il ricoverando è tenuto a concorrere al costo del servizio, in rapporto alle proprie condizioni economiche e patrimoniali. A tal fine concorrono alla formazione della situazione economica e patrimoniale anche categorie di entrate diverse da quelle considerate imponibili ai fini IRPEF, quali rendite, indennità (fra cui quelle di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento ecc..

Nel caso il ricoverando contribuisca al pagamento della retta di ospitalità con l'intero suo reddito, è riservata alla disponibilità dello stesso una quota mensile pari ad Euro 50,00 per esigenze personali. Tale importo è adeguato annualmente in base agli indici ISTAT.

Per il calcolo relativo al reddito e patrimonio dei tenuti agli alimenti:

1. si calcola la situazione economica equivalente del nucleo familiare dei parenti obbligati del richiedente la prestazione, nelle modalità definite dal Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
2. la quota non coperta dal reddito del richiedente la prestazione e per la quale si chiede l'intervento comunale, verrà suddivisa, in uguale misura, tra tutti i parenti obbligati per legge, se esistono, o resterà a totale carico dell'Amministrazione Comunale;
3. i parenti obbligati concorreranno sulla quota, suddivisa in conformità al punto 2 del presente articolo, in base alla propria situazione economica nella misura percentuale definita nella tabella allegata al presente Regolamento;
4. l'eventuale eccedenza sarà la quota integrativa a carico del Comune.

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione.

ART. 33 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RICOVERO DI SOLLIEVO

Il servizio di pronto intervento è determinato dall'emergere di una situazione che necessita di ricovero urgente per permettere all'anziano di recuperare parte dell'autonomia e/o al familiare di organizzare il suo rientro al domicilio.

Il servizio di ricovero di sollievo è finalizzato a garantire un periodo di riposo alla famiglia o alla persona che assiste l'anziano a casa e può essere utile per

svolgere attività di valutazione sanitaria nonché di vigilanza e stabilizzazione di eventuali terapie.

L'attivazione di entrambi i servizi avviene mediante richiesta all'Assistente Sociale, che provvederà all'istruttoria e al suo invio alla Gestione Associata di Lecco, con la quale esiste una convenzione.

L'utente contribuisce alla retta in base alle fasce ISEE di appartenenza, determinate dall'Assemblea dei Sindaci. La restante parte verrà corrisposta alla RSA direttamente dalla Gestione Associata, sotto forma di voucher.

Sezione B - SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE

ART. 34 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio ha lo scopo di fornire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione, disagio.

Al servizio sono demandate le seguenti prestazioni:

- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione pratiche ecc.);
- promozione della socializzazione e dell'autonomia;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- quant'altro si convenga necessario tra gli operatori, l'assistente sociale, il coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile Retesalute che provvede, nel rispetto del contratto di servizio e del relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi disposti con un piano assistenziale individualizzato dal servizio comunale.

L'attivazione del servizio avviene dietro istanza dell'utente e tiene conto delle risorse familiari ed economiche dell'interessato. Può cessare con rinuncia scritta del richiedente o su proposta dell'Assistente Sociale qualora:

- venga meno il rispetto nei confronti dell'Assistente Domiciliare;
- l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio, senza aver preventivamente avvertito l'Assistente Sociale o l'Assistente Domiciliare;
- l'utente non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo un primo sollecito scritto.

Le tariffe orarie sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

L'utente partecipa al costo del servizio in base alla tabella di cui all'art.10 del Regolamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD).

ART. 35 - TELEASSISTENZA

Il servizio di Teleassistenza è rivolto in particolare ad anziani soli che intendono continuare a vivere nella propria abitazione anche con problemi di salute o limitata autonomia personale.

Assicura un monitoraggio 24 ore su 24 attraverso una strumentazione elettronica installata presso l'abitazione dell'utente e collegata ad

un'associazione del territorio che, in caso di necessità, attiva l'intervento dei familiari, del vicinato o di altre persone indicate come soccorritori.

E' convenzionato con un'associazione del territorio.

La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'assistito, o da un membro della famiglia, su apposito modello.

L'Assistente Sociale contatterà l'associazione convenzionata e concorderà con essa una visita domiciliare congiunta, necessaria per acquisire ogni informazione utile al servizio.

La tariffa mensile del servizio è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 36 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Il Servizio pasti al domicilio è un servizio che offre all'utenza la possibilità di consumare un pasto completo al proprio domicilio. È rivolto a persone sole e impossibilitate per motivi di salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione.

Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali, al quale competono la valutazione e l'eventuale attivazione del servizio.

La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell'utente o di un suo familiare, sia su proposta del Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato l'insorgenza del bisogno.

La Giunta Comunale determina annualmente la tariffa del servizio.

ART. 37 SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi di mezzi propri e/o di convenzioni con associazioni del Terzo Settore, organizza e/o sostiene economicamente servizi di trasporto per persone anziane o in momentanea difficoltà che si recano presso Centri Diurni, ambulatori, ospedali, strutture specialistiche.

Il servizio si propone di integrare le risorse familiari e informali esistenti o che potranno essere attivate per rispondere alle necessità delle persone.

Il servizio è possibile compatibilmente con la disponibilità dei mezzi. Richieste per trasporti particolarmente impegnativi (orari, continuità, distanza) verranno valutati caso per caso.

Per accedere al Servizio è necessario inoltrare la richiesta all'Assistente Sociale.

La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 38 CENTRO ANZIANI

Il Centro Anziani, ubicato in piazza della Vittoria, ha la finalità di offrire alla popolazione anziana uno spazio strutturato per attività polivalenti di aggregazione culturale e sociale.

Vi si accede direttamente, senza obblighi di iscrizione o altre formalità.

Il servizio è erogato a titolo gratuito.

CAPO VI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 39 PREMESSE

Questa parte disciplina l'erogazione di sostegni economici a Istituzioni ed Enti Pubblici responsabili di Servizi specifici in campo sociale e ad Associazioni ed Enti Privati di Volontariato sociale che operino sul territorio del Comune di Cernusco Lombardone o a favore dei suoi cittadini.

ART. 40 DESTINATARI

1. Istituzioni ed Enti pubblici

A questi Enti ed Istituzioni, che operino sul Territorio Comunale o a favore dei suoi cittadini, l'Amministrazione riconosce il diritto a una contribuzione solidaristica finalizzata all'attuazione degli scopi sociali specifici.

I contributi da erogare sono subordinati ad accordi preliminari fra l'Amministrazione Comunale ed Ente destinatario.

2. Associazioni ed Enti Privati

Ad Associazioni ed Enti privati che svolgono prestazioni di volontariato socio-assistenziale sul Territorio del Comune o a favore dei suoi cittadini, l'Amministrazione Comunale riconosce il diritto a una contribuzione solidaristica a condizione che questi Enti e Associazioni:

- siano costituiti a norma delle Leggi vigenti, secondo la propria natura giuridica,
- perseguano fini di solidarietà sociale senza alcun scopo di lucro diretto o indiretto
- operino sul Territorio Comunale da almeno due anni, fornendo servizi ai cittadini cernuschesi.

I contributi da erogare sono subordinati:

1. alla formale domanda, fatta pervenire dall'Ente interessato all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale entro il 30 marzo dell'anno considerato, a firma del legale rappresentante contenente l'indicazione della denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e la forma associativa o similari, la sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA;

2. alla presentazione di un progetto contenente una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento compreso un piano finanziario nel quale risultino i costi e i ricavi presunti.

L'inserimento nel piano di riparto della Giunta Comunale costituisce titolo per l'inserimento nei piani di riparto degli anni successivi, per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedente, ovvero di non confermare il contributo, in relazione alle risorse annualmente disponibili e ai progetti presentati.